

ATC 1 AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO

Via Don Luigi Sturzo, 43/F – 52100 – Arezzo

Tel. 0575-355532 Fax. 0575-323322

Web: www.atc1ar.it e-mail: info@atc1ar.it Pec: info@pec.atc1ar.it

Arezzo 05/06/2019

Protocollo n.3557/19

Decreto n. 23 del 05 giugno 2019

Oggetto: Regolamento per la caccia di selezione a cervidi e bovidi stagione venatoria 2019/2020 e Istruzioni per la caccia di selezione e per la riconsegna del materiale delle specie: capriolo, daino, cervo, muflone stagione venatoria 2019/2020.

Il Commissario Massimo Magnanini,

Preso atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana nr. 40 del 06/03/2018, che nomina lo scrivente, Sig. Massimo Magnanini Commissario dell'ATC 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino e successivi atti di proroga disposti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 125 del 1 agosto 2018 scaduto il 31.12.2018 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 13 febbraio 2019 con scadenza il 15.06.2019;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*;

Vista la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i.;

Richiamato in via generale il Titolo VI *Gestione faunistico venatoria e modalità di prelievo degli ungulati* del D.P.G.R. del 05/09/2017 n.48/R e gli articoli in esso contenuti;

Richiamato altresì il "Regolamento per la caccia di selezione a cervidi e bovidi per la stagione venatoria 2018/2019" e le "Istruzioni per la caccia di selezione e per la riconsegna del materiale delle specie: capriolo, daino, cervo, muflone stagione venatoria 2018/2019";

Considerato che nella riunione con i responsabili dei distretti di selezione tenutasi presso la sede di questo A.T.C. 1 in data 30/05/2019, si è proceduto all'esame del Regolamento e delle Istruzioni per la caccia di selezione per stabilire eventuali modifiche ai documenti sopra espressi, dei quali la discussione di alcuni punti sono stati messi a votazione palese;

Richiamato il verbale della riunione di cui sopra, il quale fa parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

Il Commissario, tenuto conto dei sopracitati punti

DECRETA

di ritenere quanto richiamato in preambolo parte integrante e sostanziale del presente Atto;

di approvare i documenti denominati "Regolamento per la caccia di selezione a cervidi e bovidi stagione venatoria 2019/2020" e "Istruzioni per la caccia di selezione e per la

ATC 1 AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO

Via Don Luigi Sturzo, 43/F – 52100 – Arezzo

Tel. 0575-355532 Fax. 0575-323322

Web: www.atc1ar.it e-mail: info@atc1ar.it Pec: info@pec.atc1ar.it

riconsegna del materiale delle specie: capriolo, daino, cervo, muflone stagione venatoria 2019/2020" i quali sono allegati al presente Decreto e ne fanno parte integrante e sostanziale;

di rendere immediatamente operativi detti documenti;

di abrogare il richiamato "*Regolamento per la caccia di selezione a cervidi e bovidi per la stagione venatoria 2018/2019*";

di abrogare il richiamato documento denominato "*Istruzioni per la caccia di selezione e per la riconsegna del materiale delle specie: capriolo, daino, cervo, muflone stagione venatoria 2018/2019*";

di dare mandato all'Ufficio dell'ATC di attivarsi per la pubblicità di rito.

Il Commissario A.T.C. 1

Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino

Massimo Magnanini



ATC 1 AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO

Via Don Luigi Sturzo, 43/F – 52100 – Arezzo

Tel. 0575-355532 Fax. 0575-323322

Web: www.atc1ar.it e-mail: info@atc1ar.it Pec: info@pec.atc1ar.it



RIUNIONE DEL 30/05/2019 DISTRETTI DI SELEZIONE

La riunione inizia alle ore 21.15.

Punti all'ordine del giorno:



1. Aggiornamento modulistica caccia di selezione e comunicazioni Commissario;
2. Regolamento per la caccia di selezione a cervidi e bovidi;
3. Istruzioni per la caccia di selezione e per la riconsegna del materiale delle specie: capriolo, daino, cervo, muflone;
4. Varie ed eventuali.

1-Aggiornamento modulistica caccia di selezione e comunicazioni Commissario.

A tutti i presenti vengono consegnate le copie del Regolamento, delle Istruzioni di caccia ed i moduli per la caccia di selezione con le relative modifiche fatte dall'ufficio A.T.C. 1 incluso il modulo di riepilogo della consegna del materiale per la caccia di selezione al cinghiale. Una volta approvate dai presenti questi saranno pubblicati nel sito A.T.C. 1.

Magnanini riferisce ai presenti che a seguito di colloquio telefonico con il Dott. Apollonio sarà richiesta la consegna di alcuni uteri (cosa peraltro fatta anche in passato) e ritiene importante collaborare in tal senso, le modalità di consegna e le specifiche saranno definite successivamente dopo un opportuno approfondimento. Tale richiesta è nata da un presunto calo di femmine gravide, la questione viene approfondita dai presenti.

2-Regolamento per la caccia di selezione a cervidi e bovidi.

Viene letto il regolamento e si ritiene opportuno apporre le seguenti modifiche:

- Art. 4 comma 2 viene chiesto dai presenti chiarimenti in merito ai cacciatori che non partecipano per due stagioni venatorie consecutive "ai censimenti e agli abbattimenti". Si decide di togliere la dicitura "e agli abbattimenti" e "che avrà anche l'incarico di segnalarlo all'A.T.C.".
- Art. 4 comma 3 approfondire il paragrafo aggiungendo le modalità di cui al comma 1.

ATC 1 AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO

Via Don Luigi Sturzo, 43/F – 52100 – Arezzo

Tel. 0575-355532 Fax. 0575-323322

Web: www.atc1ar.it e-mail: info@atc1ar.it Pec: info@pec.atc1ar.it



- Art. 5 comma 1 si vota per ripristinare la norma relativa al recupero le date dei censimenti nell'anno successivo, presenti favorevoli n.11. Le modalità di gestione dei recuperi saranno gestite in autonomia da ogni singolo distretto.
- Art. 5 comma 10 viene chiesto dai presenti la possibilità di impiegare tipologie diverse di censimenti visto l'aumento dell'età media dei cacciatori, viene ribadito dall'A.T.C. che i riepiloghi per come sono compilati, ad oggi, non sono sufficienti al fine di ridurre il numero di censimenti e che comunque l'ISPRA ha l'ultima parola sulle metodologie e sulle tecniche accettate. Magnanini riferisce che deve comunque rapportarsi con il coordinamento delle A.T.C. per qualunque proposta, ed è sua intenzione sentire il coordinamento per capire come vengono gestiti i censimenti in altre A.T.C..
- Art. 9 comma 5 si chiede di togliere l'obbligo di imbucare in cassetta anche le cartografie e da alcuni dei presenti anche il modulo (che, comunque vengono consegnati al responsabile). Si vota per imbucare in cassetta sia il modulo per il cambio di sottozona che la relativa cartina, presenti favorevoli (ad esclusione dei 3 responsabili dei Distretti Valdichiana 1-2-2) n.10.
- Art. 19 comma 1 Magnanini propone di trovare una procedura più snella per l'elezione dei coadiutori. Si vota per:
- eventuale nomina diretta da parte del responsabile, favorevoli n.3.;
 - proposta di lasciare il comma tal quale, maggioranza favorevole.
- Art. 19 comma 8 si stabilisce che i coadiutori restino in carica fino alla durata dell'incarico del responsabile del distretto la cui carica rimane valida per tutta la durata del piano faunistico.

3-Istruzioni per la caccia di selezione e per la riconsegna del materiale delle specie: capriolo, daino, cervo, muflone.

Paragrafo "Autorizzazione e numero di uscite di caccia"

- aggiungere "maggiore di 12 mesi" alla dicitura "...tra questi può essere abbattuto massimo 1 (uno) maschio"

Paragrafo "Uso del libretto delle uscite"

ATC 1 AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO

Via Don Luigi Sturzo, 43/F – 52100 – Arezzo

Tel. 0575-355532 Fax. 0575-323322

Web: www.atc1ar.it e-mail: info@atc1ar.it Pec: info@pec.atc1ar.it



- aggiornare l'anno della S.V.

Paragrafo "Regole di compilazione"

- si richiede di specificare che il posto auto è inteso per percorso;
- togliere la dicitura "Per le modalità attenersi al regolamento".

Paragrafo "Quantitativi massimi di maschi di capriolo da abbattere per sottozona"

- togliere la dicitura "adulti" e correggere integrando anche il distretto di Castiglion Fibocchi, con un massimo di maschi prelevabili per sottozona uguale a 3. Il distretto di San Giustino Loro Ciuffenna si riserva di prendere una decisione in merito ai quantitativi in tempi brevi e di comunicarlo all'ufficio A.T.C..

Paragrafo "Riconsegna del materiale".

- viene sottolineato che devono essere riconsegnate TUTTE le mandibole complete ed i trofei. Per gli uteri l'A.T.C. darà specifiche direttive dopo che si sarà interfacciata con il Dott. Apollonio.

4-Varie ed eventuali.

Pacchetti a contributo:

- sarà redatto apposito Decreto del Commissario riguardante i pacchetti a contributo e le modalità eventualmente saranno:
 - intero pacchetto M+F+P € 40,00 da pagare prima dell'abbattimento;
 - 1 M € 25,00 da pagare dopo l'abbattimento;
 - 1 F € 15,00 da pagare dopo l'abbattimento;
 - 1 P € 10,00 da pagare dopo l'abbattimento.

Valdichiana 1-2-3 chiedono che nel Regolamento e nelle Istruzioni vengano specificati i punti che li riguardano/non li riguardano per evitare interpretazioni errate da parte dei loro iscritti.

La riunione si conclude alle ore 00.10.

ATC1
AREZZO VALDARNO VALDICHIANA
CASENTINO
IL COMMISSARIO
Massimo Magnanini

Regolamento per la caccia di selezione a cervidi e bovidi 2019/2020



ART.1

I distretti in cui viene effettuata la gestione del capriolo più quella di un'altra specie sono definiti distretti multi-specie.

I distretti per la gestione della specie cervo possono ricomprendere interamente o parzialmente uno o più distretti di capriolo senza frazionarne i confini.

ART.2

(Distretti di gestione)

Viene data la possibilità ai distretti di prendere alcune decisioni in modo indipendente dandone comunicazione preventiva all'ATC1. Tali decisioni dovranno essere prese all'unanimità dei presenti alla riunione se limitano un diritto degli appartenenti al distretto, o a maggioranza qualificata (cioè il 75%) se le decisioni riguardano il regolamento interno del distretto.

ART.3

(Saturazione dei distretti di gestione)

1. Sentiti i responsabili di distretto e acquisito il parere favorevole del personale tecnico, l'ATC1 definisce il numero massimo di cacciatori (saturazione) che possono essere iscritti ad ogni distretto di gestione. Tale numero viene stabilito tenendo conto del quantitativo di cacciatori necessario per il corretto svolgimento di tutte le attività richieste da leggi e regolamenti e per una corretta attività di gestione (censimenti, etc.), del numero delle sottozone e dei capi risultanti dal piano di prelievo come previsto dall'art.75 comma 3 del d.p.g.r. 48/R/2017.

ART.4

(Termini di iscrizione al distretto, cambio di distretto e cancellazione)

1. Il cacciatore può richiedere il trasferimento ad altro distretto soltanto dopo aver partecipato alla gestione per 2 stagioni venatorie nel distretto di appartenenza. Le richieste di iscrizione, trasferimento o cancellazione, in carta semplice su apposito modulo (scaricabile dal sito www.atc1ar.it), debbono pervenire all'ATC1 tra il 1 Gennaio e il 15 Febbraio di ogni anno sia per i nuovi abilitati che per i cacciatori già in possesso di abilitazione.
2. I cacciatori iscritti ad un distretto che non partecipano, per qualsiasi motivo, per due (2) stagioni venatorie consecutive ai censimenti, vengono cancellati dal distretto dal responsabile dello stesso.
3. Qualora i soggetti richiamati al punto 2 intendano partecipare nuovamente alla caccia di selezione a cervidi e bovidi dovranno rifare richiesta di iscrizione ad un distretto di gestione entro il periodo tra il 1 Gennaio e il 15 Febbraio nelle modalità di cui al comma 1.
4. L'iscrizione e/o la cancellazione dei nuovi cacciatori sul supporto informatico sarà compito dei responsabili di ogni singolo distretto, mentre i trasferimenti (in accordo con i responsabili di distretto) verranno effettuati dall'ATC1.

ART.5

(Presupposti per la gestione e direttive tecniche per i censimenti)

1. In ciascun distretto, la gestione venatoria di cervidi e bovidi è subordinata all'esecuzione annuale dei censimenti secondo quanto stabilito dall'ATC1, in base alle proposte effettuate dai responsabili di distretto. Ogni cacciatore per aver accesso alla gestione venatoria deve effettuare ogni anno le giornate di censimento stabilite dal comitato di gestione dell'ATC1 in accordo con i responsabili di distretto. Nel caso fosse impossibilitato a partecipare ai censimenti nel distretto di appartenenza in alcune delle date stabilite, potrà comunque recuperare tali battute entro l'anno successivo (fino a raggiungere un numero complessivo di

battute pari a quelle totali del proprio distretto) in altro distretto e nel rispetto del calendario previsto. Tale recupero deve essere effettuato in giornate diverse da quelle previste dal distretto di appartenenza, in accordo con i responsabili di entrambi.

2. Per il capriolo ed il cervo costituiscono un presupposto necessario per la realizzazione della gestione venatoria la conoscenza e definizione dei seguenti parametri:
 - Areale di distribuzione
 - Consistenza e densità
 - Struttura di popolazione

La gestione venatoria è subordinata anche all'accertamento dell'esistenza di una densità minima pari a:

- capriolo: 10 capi/100ha di superficie boscata (5 capi/100ha di superficie potenziale)
- cervo: 2 capi/100ha di superficie potenziale

3. I metodi di censimento impiegabili per la definizione della densità e struttura sono quelli previsti nelle "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CERVIDI E BOVIDI IN TOSCANA" in vigore come da decreto n. 7727 del 06-06-2017 in allegato B.
4. La superficie di bosco censita con i suddetti metodi deve tendere al 10% della superficie boscata presente nel distretto. In ogni caso, il dato tendenziale per i distretti capriolo è di effettuare almeno 1 area campione/ 1000 ha di superficie potenziale del distretto.
5. I periodi in cui eseguire i censimenti vanno dal 1 aprile al 30 aprile per le battute, dal 16 marzo al 30 aprile per i censimenti a vista.
6. Le specifiche tecniche comprensive dei protocolli operativi, delle schede di rilevamento (scaricabili dal sito www.atc1ar.it) e delle modalità di elaborazione dei dati sono contenute nel Piano faunistico venatorio, nel protocollo tecnico in essere tra la Regione e l'ISPRA per la gestione dei cervidi e bovidi e nel Piano poliennale per la gestione del cervo nel comprensorio ACATER orientale.
7. I responsabili dei distretti inseriscono nel supporto informatico, entro 15 giorni dalla fine della stagione venatoria, i resoconti degli abbattimenti di ogni singolo cacciatore; all'inizio di ogni mese aggiornano i resoconti totali degli abbattimenti e comunicano agli uffici dell'ATC il resoconto delle uscite di caccia del mese precedente. I responsabili dei distretti per la specie capriolo inseriscono nel supporto informatico entro 15 giorni dal termine della sessione di censimento e comunque non oltre il 30 aprile, i seguenti dati:
 - n° di animali effettivamente censiti
 - dati delle osservazioni presenti nei moduli riepilogativi
8. I responsabili dei distretti per la specie daino consegnano all'ATC1 entro 15 giorni dal termine di ciascuna sessione di censimento e comunque non oltre il 15 maggio, il seguente materiale:
 - moduli riepilogativi controfirmati
 - cartografia con l'ubicazione degli animali censiti
 - ora di osservazione e direzione di spostamento

Le schede utilizzate per i censimenti dovranno essere conformi ai modelli predisposti dall'ATC1. La densità viene espressa come numero di capi /100 ha di superficie potenziale.

9. La gestione venatoria ed il prelievo della popolazione o di ciascuna delle eventuali subpopolazioni di cervo, esistenti nella provincia di Arezzo dovrà essere programmata in modo unitario, anche qualora essa ricada in più distretti di gestione. Ciò significa che le operazioni di censimento, elaborazione dati, redazione del piano di prelievo, analisi dei capi abbattuti vengono effettuati in modo unitario per ciascuna popolazione o subpopolazione esistente di cervo.
10. Potrà essere valutata dall'ATC1, compatibilmente con le indicazioni ISPRA, una valutazione e rimodulazione delle battute di censimento. Tutto ciò nell'ottica di uno snellimento delle procedure di censimento che

consenta il rispetto dei parametri minimi previsti dall'ISPRA e l'omogeneizzazione con altre metodologie di censimenti adottate nelle provincie confinanti.

11. Per poter partecipare ai censimenti il cacciatore deve preventivamente consegnare al responsabile i moduli di autocertificazione (modello 15) e di adesione alla caccia di selezione (modello 14) debitamente firmati, indossare il giubbotto di riconoscimento arancione ed essere munito di binocolo per quanto riguarda la partecipazione ai censimenti a vista.

ART.6

(Piano di prelievo)

1. L'ATC1 provvede all'elaborazione dei dati raccolti durante ciascuna sessione di censimento annuale come previsto dall'art.66 e dall'art.68 comma 1 del d.p.g.r. 48/R/2017; qualora l'areale di una stessa popolazione o di una subpopolazione venga censito da enti distinti, ciascuno per la sua parte di competenza, l'elaborazione dei dati dovrà prevedere una fase comune di incrocio dei dati delle aree di confine.
2. Sulla base dei dati elaborati per ciascuna popolazione o subpopolazione viene redatta una stima della consistenza a fine inverno, definite le dimensioni dell'areale, calcolate le densità riferite all'areale annuale utilizzabile dalla specie e definita la struttura demografica della popolazione.
3. La proposta di piano verrà trasmessa alla Regione e successivamente all'ISPRA per il relativo parere e per procedere poi all'approvazione definitiva come previsto dall'art.66 comma 4 del d.p.g.r. 48/R/2017.
4. Le classi di sesso ed età adottate nel piano di prelievo (secondo quanto disposto dalla Regione Toscana) sono, per le singole specie quelle definite nel decreto regionale n. 7727 del 06-06-2017 in allegato A.
5. Gli unici capi abbattibili dal cacciatore per motivi sanitari sono:
 - i maschi parrucati (lesione permanente ai testicoli e quindi individui non riproduttivi);
 - i soggetti con diarrea che presentino specchio anale imbrattato di materiale fecale.

I soggetti abbattuti con segni di diarrea o di altre patologie dovranno subito essere consegnati all'Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti sanitari. Al cacciatore sarà consegnato un nuovo bollo inamovibile. L'abbattimento sanitario deve essere dichiarato nell'apposito modello al momento della verifica del capo abbattuto e può essere certificato esclusivamente dai seguenti soggetti:

- personale tecnico ATC1
- responsabile del distretto

ART.7

(Assegnazione dei capi)

1. I cacciatori che non abbiano effettuato il numero di giornate di censimento indicate dall'ATC1, non possono partecipare agli abbattimenti previsti in quella stagione.
2. I capi previsti nel piano di prelievo sono assegnati dall'ATC1, tramite i responsabili dei distretti, ai cacciatori iscritti aventi diritto all'abbattimento a cui venga assegnata una sottozona. Le relative modalità ed i criteri di assegnazione vengono definiti all'interno di ogni singolo distretto. Nell'ambito di ogni singolo distretto le relative assegnazioni vengono effettuate in rapporto al numero di cacciatori che accedono alla gestione ed al numero di capi abbattibili rispettando la struttura del piano di prelievo.
3. È prevista la cessione dei diritti di caccia di una quota non inferiore al 20% di cervidi e bovidi come definito nell'art.75 comma 4 del d.p.g.r. 48/R/2017. Si specifica che nei distretti dove il numero di capi assegnati ad ogni singolo cacciatore risulta uguale o inferiore a 2, l'ATC non prevede la cessione della suddetta percentuale di capi, in tutti gli altri distretti (dove ad ogni singolo cacciatore il numero di capi assegnati risulti maggiore a 2) tale quota dovrà essere prevista.
4. Il contributo previsto per i capi di cui al comma 3 sarà definito con apposita Delibera dell'ATC 1.
5. Per le altre specifiche riferirsi alle istruzioni di caccia.

ART.8
(Istruzioni di caccia)

1. Il comitato di gestione dell'ATC1, qualora lo ritenga necessario, sentiti i responsabili dei distretti e con il parere positivo del personale tecnico dell'ATC1, approva le istruzioni di caccia contenenti norme applicative e disciplinari prima dell'inizio di ogni periodo della stagione di caccia.
2. Le violazioni alle istruzioni di caccia sono equiparate alle violazioni del presente atto direttivo regolamentare.

ART.9
(Assegnazioni delle sottozone)

1. Ogni cacciatore avente diritto all'abbattimento, sceglie la sottozona durante l'apposita assemblea e secondo le modalità stabilite dal distretto (graduatoria, sorteggio o altro metodo validato dall'ATC1). Ogni distretto di gestione è suddiviso in sottozone di caccia che costituiscono le unità minime in cui viene effettuato il prelievo.
2. In ciascun distretto il numero di sottozone tende ad essere uguale o superiore al numero dei cacciatori assegnati, nel caso che il numero delle sottozone non sia sufficiente per il numero dei cacciatori, il responsabile del distretto può prevedere la presenza contemporanea di più cacciatori nella sottozona.
3. I cacciatori consegnano ai responsabili del distretto entro e non oltre 5 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo di prelievo, le carte topografiche in formato idoneo della sottozona assegnata con riportati chiaramente e con la simbologia preista i punti macchina e gli appostamenti, nonché il nome ed il cognome, il distretto e il numero di sottozona in stampatello leggibile. La simbologia da adottare sarà un rettangolo di piccole dimensioni per il posto auto e un triangolo di piccole dimensioni per l'appostamento.
4. In ogni sottozona di ogni distretto possono essere ammessi più cacciatori, ad eccezione delle sottozone dove è consentita la caccia alla cerca. Per altri casi particolari, su richiesta dei responsabili di distretto è possibile derogare a tale indicazione con specifico atto dell'ATC1.
5. Il cacciatore, dopo aver effettuato il numero minimo di 5 uscite, può cambiare sottozona previo assenso del responsabile di distretto. Il cambio di sottozona dovrà essere comunicato inserendo in cassetta l'apposito modulo (scaricabile dal sito www.atc1ar.it) controfirmato dal responsabile, e corredato della carta topografica con indicato la simbologia di cui al precedente comma 3.

ART.10
(Periodi ed orari di caccia)

1. La caccia di selezione ai cervidi e bovidi si svolge nei periodi e orari definiti dal Calendario Venatorio e dalla delibera regionale in vigore. L'ATC1 può individuare modalità, localizzazione e tempi di effettuazione dei prelievi nel rispetto della vigente normativa.
2. Il cacciatore che si reca all'appostamento anche prima dell'inizio dell'orario di caccia deve avere l'arma scarica ed in custodia.

ART.11
(Tecnica di caccia)

1. La caccia viene effettuata all'aspetto utilizzando un appostamento, sopraelevato od a terra, un punto di sparo oppure alla cerca nelle sottozone ove previsto. L'ATC1 in accordo con il responsabile di distretto può autorizzare la caccia alla cerca, definendo territorialmente le zone ed i distretti dove può svolgersi ed il percorso da effettuare. Per la caccia con l'uso dell'arco il cacciatore può muoversi entro un raggio di 100 m dall'appostamento con la freccia incoccata per arrivare alla distanza di ingaggio.
2. Per l'esercizio della caccia di selezione è consentito costituire, mantenere ed utilizzare l'appostamento per tutta la durata di ciascuna stagione venatoria di caccia di selezione purché il proprietario del fondo acconsenta al mantenimento dell'appostamento tramite apposito modulo previsto dall'ATC1.
3. Gli appostamenti potranno essere mantenuti per più stagioni di caccia con il consenso scritto del proprietario del fondo, nell'apposito modulo predisposto dall'ATC1 (scaricabile dal sito www.atc1ar.it).
4. Senza il consenso di cui al comma 3, il cacciatore dovrà rimuovere completamente tutti gli appostamenti (TEMPORANEI) da lui utilizzati.

5. Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente le armi come da normativa vigente.
6. È fatto comunque divieto di portare durante la caccia di selezione cartucce con munizione spezzata o a palla asciutta per fucili ad anima liscia.

ART.12

(Esercizio di caccia)

1. Ogni cacciatore può esercitare la caccia soltanto se in possesso dei relativi requisiti richiesti dall'ATC1 e del permesso di caccia indicante i capi da abbattere ed i bolli inamovibili rilasciati dal responsabile del distretto.
2. Ogni cacciatore deve, prima di recarsi all'appostamento, compilare in duplice copia (madre e figlia) e senza differenze il modulo A del libretto per la caccia di selezione fornitogli dall'ATC1, specificando sempre l'orario di inserimento in cassetta. Quindi deve staccare il modulo A "figlia" e inserirlo nell'apposita cassetta predisposta dall'ATC1.
3. L'annotazione della giornata di caccia nel tesserino venatorio deve avvenire prima dell'ingresso nella sottozona. Qualora il cacciatore, per motivi oggettivi, dopo aver imbucato il modulo A, e comunque prima di iniziare l'esercizio di caccia, non possa effettuare l'uscita di caccia segnalata, dovrà immediatamente e senza ritardo annullare l'uscita inserendo nella cassetta l'apposito modulo fornito dall'ATC1 debitamente compilato e specificando l'ora di inserimento in cassetta. Nel caso che il cacciatore non sia in grado di raggiungere la cassetta potrà annullare l'uscita telefonando al responsabile di distretto.
4. Al termine dell'uscita di caccia il cacciatore deve, nel caso abbia effettuato spari o abbia udito spari di altri cacciatori, compilare in duplice copia e senza differenze il modulo B, specificando sempre l'orario di inserimento in cassetta, ed imbucare il modulo "figlia" nella cassetta.
5. Ogni cacciatore deve utilizzare sempre la stessa cassetta per le uscite di caccia che effettua nel distretto; potrà cambiare cassetta nel caso cambi la sottozona, specificandolo nell'apposito modulo.
6. Il cacciatore deve usare progressivamente e numerare le pagine del libretto, utilizzando una pagina per ciascuna uscita di caccia effettuata.
7. Il cacciatore può effettuare in ogni giornata massimo 3 uscite di caccia per quanto riguarda la specie capriolo.
8. Qualora venga istituito un servizio automatizzato per la prenotazione delle uscite i cacciatori dovranno uniformarsi alle nuove procedure contenute nell'atto istitutivo.
9. In caso di smarrimento dei marchi inamovibili o del libretto delle uscite, il cacciatore dovrà darne comunicazione scritta all'ATC1, al responsabile di distretto ed alle autorità competenti (carabinieri) entro le successive 24 ore. Il responsabile di distretto dovrà registrare tale bollo nel sistema informatico come smarrito. Il cacciatore non potrà comunque effettuare uscite di caccia prima di aver ottenuto nuovamente dall'ATC1 quanto smarrito.
10. In caso di ripetuto smarrimento di bolli, l'ATC1 si riserva di non effettuare la sostituzione e di cancellare i relativi capi da abbattere dall'autorizzazione.

ART.13

(Abbattimento)

1. Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve applicare al capo abbattuto, nell'orecchio oppure nella zampa posteriore, il marchio inamovibile, fornitogli dall'ATC1 e indicato nell'autorizzazione, prima di rimuoverlo dal punto di abbattimento.
2. Effettuato l'abbattimento o comunque uno sparo, terminato il periodo all'appostamento, il cacciatore deve recarsi presso la cassetta ed imbucare subito il modulo B "figlia", specificando sempre nel caso di abbattimento seguito da recupero l'indirizzo completo del luogo di sventramento e l'ora di inserimento in cassetta.
3. Imbucato il modulo B il cacciatore deve avvertire il responsabile del distretto o un coadiutore da lui delegato che dovrà effettuare le previste verifiche.
4. Il responsabile di distretto ha la facoltà di richiedere l'invio, da parte del cacciatore o del coadiutore che ha visionato il capo, della foto del capo abbattuto.

5. Nel caso che durante la fase di verifica del capo abbattuto (comma 3), vengano ravvisate irregolarità nell'abbattimento quali ad esempio sospetta contraffazione del capo abbattuto o simulazione di abbattimento sanitario, dovrà essere data comunicazione immediata alla vigilanza per i dovuti accertamenti, avvertendo il cacciatore di mantenere a disposizione il capo abbattuto.
6. Il cacciatore dovrà compilare l'apposito modulo di abbattimento predisposto dall'ATC1 per ogni singolo capo abbattuto (scaricabile dal sito www.atc1ar.it). I parametri di peso pieno e peso vuoto eventualmente richiesti sono obbligatori per tutti. Qualora richiesto dall'ATC 1 il cacciatore dovrà prelevare e conservare campioni biosanitari, nel caso di errore di abbattimento dovrà tenere a disposizione la testa dell'animale per il controllo dell'età.
7. Qualora i pesi o altri dati registrati dal cacciatore siano inverosimili e/o chiaramente incongruenti con le misure biometriche della mandibola e/o del trofeo, l'ATC1 può sospendere il cacciatore senza diritto al rimborso per il successivo periodo venatorio ed i capi rimasti verranno distribuiti tra gli altri cacciatori del distretto che hanno terminato gli abbattimenti.
8. I responsabili dei distretti comunicano all'ATC1 i risultati degli abbattimenti e li inseriscono nel relativo supporto informatico secondo le modalità ed il calendario riportato nel presente regolamento o comunicato annualmente dall'ATC 1.

ART.14

(Accertamento dopo lo sparo e recupero dei capi feriti)

1. Nel caso che il cacciatore abbia effettuato spari dovrà sempre specificare l'esito (abbattimento, ferimento, colpo a vuoto), indicando sempre la specie e la classe di sesso ed età a cui ha sparato. In caso di colpi a vuoto il cacciatore deve obbligatoriamente, oltre che segnalarlo nella scheda B, avvertire anche il responsabile di distretto o, qualora non raggiungibile, un coadiutore, appena terminata l'uscita di caccia. Qualora richiesto il cacciatore dovrà accompagnare il personale addetto per il controllo del colpo.
2. Nel caso che il cacciatore rilevi segni di ferimento, deve segnare il punto in modo da poterlo indicare al conduttore del cane da recupero, astenersi dal seguire o alterare la traccia, recarsi presso la cassetta ed imbucare il modulo B, specificando il ferimento e la classe di sesso ed età del capo ferito. Il cacciatore deve quindi avvertire il responsabile di distretto e contattare il personale autorizzato della stazione di recupero ungulati feriti, il cui elenco è disponibile sul sito di ATC1 e ATC2.
3. Il recupero dovrà essere effettuato da un conduttore ed un cane da traccia abilitato.

ART.15

(Detenzione del capo abbattuto)

1. Il capo abbattuto, nel rispetto delle normative vigenti, è di proprietà del cacciatore.

ART.16

(Riconsegna materiale)

1. Ogni cacciatore al termine di ciascun periodo di caccia di selezione deve consegnare al responsabile del distretto, il materiale indicato nell'assemblea delle assegnazioni o riportato nelle istruzioni di caccia entro il termine prestabilito dal responsabile del distretto.

ART.17

(Misure disciplinari)

1. Il comitato di gestione dell'ATC1 rimanda per le misure disciplinari alle normative e leggi vigenti in materia di caccia.
2. Per tutte le altre violazioni al disciplinare per la caccia di selezione e alle istruzioni di caccia, per le quali non siano state applicate le sanzioni amministrative previste, il presidente dell'ATC1, sentito il responsabile del distretto può disporre di non assegnare i capi e le sottozone, nella successiva stagione venatoria o in parti di essa.

3. In seguito all'accertamento, da parte degli organi predisposti al controllo, di violazione che comporti l'applicazione della revoca dell'abilitazione o di sospensione temporanea di durata superiore a 2 anni della caccia di selezione a cervidi e bovidi, l'ATC1 può, qualora sussista il pericolo della reiterazione della violazione, applicare il ritiro cautelare dell'autorizzazione di caccia di selezione.
4. L'ATC1 può altresì procedere al ritiro cautelare dell'autorizzazione di caccia di selezione per motivi di sicurezza a quei cacciatori che con il loro comportamento in fase di esercizio di caccia abbiano violato le normali regole di cautela mettendo a repentaglio la sicurezza di persone o cose (distanza da edifici e/o strade e/o ferrovie).

ART.18

(Errori di abbattimento)

1. Non è considerato errore di abbattimento l'abbattimento per la specie capriolo di maschio giovane bottone (lunghezza media delle stanghe < 4 cm) al posto di una femmina.
2. Non è considerato errore di abbattimento per la specie capriolo, di maschio >12 mesi con lunghezza media delle stanghe in velluto inferiore a 4 cm al posto di piccolo o femmina.
3. In caso di errore di abbattimento è prevista la confisca del capo.

ART.19

(Responsabili di distretto, coadiutori del responsabile e coordinatori di Atc)

1. I cacciatori iscritti in ogni distretto di gestione provvedono ad eleggere con regolare votazione e a scrutinio segreto i coadiutori del responsabile di distretto.
2. Il comitato di gestione dell'ATC1 nomina un responsabile per ogni distretto di gestione per cervidi e bovidi e, qualora lo ritenga necessario, nomina un coordinatore di ATC 1 per la caccia di selezione a cervidi e bovidi.
3. Il responsabile di distretto, con i coadiutori, dovrà svolgere le seguenti mansioni:
 - preparazione ed organizzazione dei censimenti (battute campione, settori a vista campione, censimenti a vista da punti fissi);
 - conduzione dei censimenti e compilazione dei moduli relativi ai risultati;
 - convocazione delle assemblee annuali, assegnazione dei capi e delle sottozone;
 - raccolta delle cartografie dei punti di appostamento preparate dai cacciatori, stesura del relativo elenco;
 - trofeistica (se concordata);
 - gestione delle cassette;
 - rilascio delle autorizzazioni di caccia e delle certificazioni dei capi assegnati;
 - aggiornamento del supporto informatico per la gestione dei cervidi e bovidi e relativo inserimento dati;
 - quanto altro indicato nel mansionario per la caccia di selezione;
4. I coordinatori, se nominati, svolgono le seguenti funzioni:
 - coordinamento, verifica e controllo dei distretti dell'ATC1, di tutte le attività connesse alla caccia di selezione di cervidi e bovidi;
 - verifica e supervisione tecnica delle attività svolte dai responsabili dei distretti;
5. Il numero dei coadiutori, su proposta dell'assemblea dei cacciatori iscritti al distretto, dovrà essere proporzionato alle dimensioni dell'area ed al numero degli iscritti: indicativamente 1 coadiutore ogni 10-15 iscritti.
6. Come corrispettivo per lo svolgimento documentale delle mansioni effettuate il responsabile di distretto può assegnare ai coadiutori e ai conduttori di cani da traccia maggiori opportunità di abbattimento, denominate "incentivi". Al coordinatore verrà riservato lo stesso trattamento dei coadiutori.
7. Il responsabile di distretto, d'intesa con il presidente dell'ATC1, dopo aver richiamato il coadiutore che non esegue correttamente le mansioni a lui assegnate, provvede alla sua sostituzione.
8. L'ATC1 può in ogni tempo, dichiarare decaduti e revocare i responsabili dei distretti di gestione a causa del venir meno del doveroso e reciproco rapporto di fiducia. I responsabili di distretto, i coadiutori, i coordinatori, se nominati, rimangono in carica per la durata del piano faunistico e possono essere rinnovati, salvo loro sostituzione.

9. Il nuovo responsabile dovrà subentrare al precedente in tempo utile per l'organizzazione dei censimenti, il precedente responsabile dovrà restare in carica fino all'espletamento delle sue funzioni di inserimento dati della stagione precedente e le relative consegne a chi lo sostituirà.
10. I responsabili di distretto, informata l'assemblea, possono assegnare i capi rinunciati durante l'assemblea o comunque avanzati rispetto al piano, anche ad altri cacciatori del distretto che abbiano svolto mansioni volontarie.

ATC 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino

Il Commissario

Massimo Magnanini





STAGIONE venatoria 2019/2020

**ISTRUZIONI PER LA CACCIA DI SELEZIONE E PER LA RICONSEGNA DEL MATERIALE DELLE SPECIE: CAPRIOLO,
DAINO, CERVO, MUFLONE.**

PERIODI DI CACCIA

I tempi di caccia al capriolo saranno compresi in quelli pubblicati dalla Regione Toscana e specificati nella relativa delibera che definisce periodi e piani di prelievo.

AUTORIZZAZIONE E NUMERO DI USCITE DI CACCIA

L'autorizzazione di caccia è unica per tutte le stagioni (periodo estivo e periodo invernale) e indica i capi abbattibili dal cacciatore. Si specifica che nelle autorizzazioni in cui sia presente la dicitura "soggetti" tra questi può essere abbattuto **massimo 1 (uno) maschio maggiore di 12 mesi**. Nel caso che l'autorizzazione preveda l'assegnazione di femmina e piccolo, è possibile abbattere indifferentemente un totale di capi appartenenti anche a solo una delle due classi (es. totale capi da abbattere 2: due femmine o due piccoli al posto di una femmina ed un piccolo).

Ogni cacciatore deve essere in possesso del tesserino regionale e del registro di caccia di selezione per cervidi e bovidi.

I dati relativi alle uscite di caccia, le giornate di caccia e gli abbattimenti dei periodi non compresi tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio successivo devono essere registrati solo sul registro per la caccia di selezione fornito dall'Atc1.

I cacciatori di selezione devono essere in possesso del tesserino venatorio regionale. E' obbligatorio segnare sullo stesso oltre che sul registro delle uscite, le giornate di caccia e gli abbattimenti del periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio successivo.

USO DEL LIBRETTO DELLE USCITE

Nella stagione 2019/2020 sarà consegnato un registro per la caccia di selezione a capriolo daino e muflone ed un altro registro per la caccia al cervo.

I cacciatori (ad esclusione di quelli dell'Alto Casentino, Casentino 2 e Casentino 4) useranno i due registri separatamente per il distretto. I cacciatori dei distretti Alto Casentino, Casentino 2 e Casentino 4 useranno il registro capriolo daino muflone per tutte le uscite di caccia effettuate nelle sottozone (i codici delle sottozone capriolo e cervo sono stati unificati).

REGOLE DI COMPILAZIONE

1. Nelle schede A e B (quando utilizzate) si devono registrare tutte le specie che il cacciatore caccia in quel distretto, barrando le apposite caselle nel riquadro in alto a sinistra contenente la dicitura "specie" e "gestione".
2. Importante: si deve utilizzare il codice sottozona indicato nella planimetria fornita dai responsabili.
3. Il cacciatore deve indicare sempre la specie, la classe di sesso e di età del capo a cui ha sparato anche in caso di padella o ferimento.
4. I capi osservati durante le uscite di caccia DEVONO ESSERE SEMPRE REGISTRATI negli appositi spazi del registro: si devono segnare tutti i capi anche se doppi.
5. In caso di caccia alla cerca nelle sottozone individuate dai responsabili di distretto, dovranno essere indicati nella cartografia: massimo 3 percorsi di caccia con i relativi posti auto concordati con il responsabile e l'ATC; nel registro delle uscite dovrà essere indicato "cerca" anziché il numero dell'appostamento.

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTROLLO ORDINARIO DI DAINO MUFLONE E CERVO

In tutti i distretti i responsabili, in accordo con i cacciatori, possono decidere le modalità di utilizzo della sottozona e dei relativi appostamenti. In caso di disaccordo, il titolare della sottozona ha diritto di scegliere il primo ed il terzo appostamento, mentre il cacciatore che è arrivato per secondo ha diritto di scegliere il secondo e l'eventuale quarto appostamento.

Il contributo richiesto per il prelievo dei capi è stabilito con Delibera dell'ATC.

UTILIZZO DEGLI APPOSTAMENTI DI CACCIA

Nella stagione venatoria 2019/2020 si conferma che il cacciatore potrà utilizzare durante una stessa uscita di caccia due appostamenti invece che uno solo. Gli appostamenti che il Cacciatore intende utilizzare devono essere indicati nelle schede di uscita A e B.

Si ricorda che gli appostamenti per sottozona possono essere al massimo 6.

COLPI A VUOTO

Il cacciatore che effettua qualsiasi colpo a vuoto DEVE OBBLIGATORIAMENTE, oltre che segnalarlo nella scheda B, avvertire anche il responsabile del distretto o qualora questo non sia non raggiungibile, dovrà avvisare un coadiutore del suo distretto appena terminata l'uscita di caccia. Qualora richiesto il cacciatore dovrà accompagnare il personale addetto per il controllo del colpo.

RACCOMANDAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA DI SELEZIONE ED IN CASO DI ABBATTIMENTO

Ogni cacciatore deve utilizzare sempre la stessa cassetta per le uscite di caccia. Può cambiare cassetta solo nel caso che cambi sottozona, comunicandolo al responsabile del distretto.

Verificare sempre l'esito di ogni sparo effettuato, ispezionando il punto in cui si trovava l'animale al momento dello sparo e segnalando sempre tale punto con un elemento (picchetto o altro) riconoscibile sia in caso di colpo a vuoto che di ferimento, ai fini di facilitare l'azione del conduttore del cane da traccia.

In caso di abbattimento di capriolo, daino, muflone o cervo, il sigillo inamovibile in plastica deve essere applicato all'orecchio o al garretto posteriore perforando il capo in modo che il sigillo non sia rimovibile.

Prestare attenzione ad una accurata pesatura dei capi.

CONTROLLO CAPI ABBATTUTI

Nella stagione venatoria 2019/2020 si procederà al controllo diretto di qualsiasi capo abbattuto sia in regime di caccia di selezione che di controllo ordinario.

Il cacciatore di selezione dovrà portare i capi abbattuti presso il responsabile del proprio distretto o presso il coadiutore da lui delegato.

Colui che controlla il capo dovrà controfirmare con firma leggibile la scheda di abbattimento indicando o confermando la classe di sesso e di età del capo visionato. In caso di non conferma il cacciatore dovrà portare il materiale richiesto in ATC 1, in quanto sarà incaricato un tecnico abilitato, per la corretta valutazione la quale sarà comunque insindacabile.

Il responsabile di distretto ha la facoltà di richiedere l'invio da parte del cacciatore o del coadiutore che ha visionato il capo, della foto del capo abbattuto.

QUANTITATIVI MASSIMI DI MASCHI DI CAPRIOLO DA ABBATTERE PER SOTTOZONA

Limite di maschi abbattibili per sottozona:

- n°2 maschi nei distretti di: Castiglion Fiorentino Cortona e Castelfranco;
- n°3 maschi nel distretto di Castiglion Fibocchi Capolona;
- n°2 maschi per sottozona di cui non più di n.1 adulto nei distretti di: Casentino 2, Casentino 4, Alto Casentino, Pratomagno e Talla.

Nei rimanenti distretti non si adottano limitazioni.

RECUPERO CAPI FERITI

Per la stagione venatoria 2019/2020 gli ATC 1 e 2 hanno attivato un servizio di recupero dei capi feriti costituito da coppie di conduttore e cane abilitati. Il conduttore per procedere al recupero del capo ferito deve essere compreso nell'elenco dei recuperatori abilitati pubblicato con decreto della Regione Toscana e deve utilizzare cani qualificati in prove di lavoro riconosciute dalle associazioni competenti. Tale elenco sarà pubblicato dall'ATC 1 sul proprio sito e regolamentato.

Il cacciatore può chiamare direttamente e liberamente il conduttore dei cani da traccia iscritto al registro regionale.

COORDINATORE DEI RECUPERATORI DELL'ATC 1:

FRANCALANCI PAOLO	338 7698022 (Casentino 2, Casentino 4, Alto Casentino, Pratomagno Falterona (Cervo), Monte Penna (Cervo).
INNOCENTI GIUSEPPE	339 4950028 (Talla, Subbiano, Indicatore, Contea 3, Ambra)
CHECCHI MARIO	338 4967124 (Castelfranco, Cavriglia, San Giustino Loro Ciuffenna, Cast. Fibocchi Capolona)
ROSSI SILVIO	335 490639 (Monte San Savino, Monte Dogana, Cast. Fiorentino Cortona, Valdichiana 1, Valdichiana 2, Valdichiana 3)

IMPORTANTE: Il cacciatore, in caso di ferimento, deve essere in grado di descrivere la reazione al colpo del selvatico ferito e segnare sul terreno il punto di ferimento (Hanschuss) in modo da poterlo riferire al conduttore.

Al termine del recupero, in caso di capo ferito non recuperato, il cacciatore deve compilare insieme al conduttore la scheda apposita e apporre alla scheda il sigillo inamovibile forando la scheda e chiudendo il bollo come se fosse l'orecchio del capo. Il conduttore controfirma la scheda.

COMPILAZIONE RIEPILOGO DI CACCIA DI SELEZIONE

Ad ogni cacciatore sarà consegnato un modulo riepilogativo per la stagione venatoria estiva ed uno per la stagione venatoria invernale in cui dovrà scrivere i dati relativi ad abbattimenti ed avvistamenti effettuati durante le uscite di caccia. **IMPORTANTE:** I dati contenuti nelle schede di uscita del registro (copia con carta copiativa gialla) dovranno essere inseriti nei riepiloghi suddividendoli per ogni sottozona utilizzata (per ogni sottozona diversa riempire una diversa colonna del modulo riepilogativo).

Si ricorda che la registrazione di tutti gli ungulati osservati è informazione di grande importanza e si chiede di scrivere sempre tali osservazioni nella parte sinistra di ciascuna pagina del registro a ciò destinata anche quando si osservano gli stessi animali in giorni diversi. Questi dovranno essere poi riportati nella scheda riepilogativa comprensiva anche dei capi abbattuti.

LIMITAZIONI DI PRELIEVO

Le limitazioni per quanto riguarda le classi di sesso e di età sono quelle previste dalla delibera della Regione Toscana in vigore.

In tutti i distretti dove viene effettuata la gestione non conservativa del daino, il cacciatore potrà abbattere un maschio "palancone" di daino ogni 3 soggetti di daino (femmine, piccoli, fusoni o balestroni) oppure ogni 3 anni.

È vietato il prelievo dei palanconi e balestroni in velluto nella sola area vocata.

RICONSEGNA DEL MATERIALE

Ogni cacciatore dovrà riconsegnare il seguente materiale al responsabile del distretto:

1. Schede di abbattimento debitamente compilate per ciascun capo abbattuto;
2. Eventuali schede di capi feriti e non recuperati con il contrassegno numerato chiuso;
3. Autorizzazione di caccia e riepiloghi;
4. Tutti i trofei dei maschi abbattuti e la mandibola completa di tutti i capi abbattuti
5. Quanto altro indicato dal responsabile del distretto (registro, bolli, etc..).

L'ATC1 si riserva di poter richiedere ad ogni distretto altri materiali per scopi scientifici.

L'ATC1 in accordo con il responsabile del distretto indica luoghi e tempi per la riconsegna del materiale.

ATC 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino

Il Commissario

Massimo Magnanini

